

DELIBERAZIONE 11 NOVEMBRE 2025

481/2025/E/GAS

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE DI GAS IN MATERIA DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA E DELLE ULTERIORI COMPONENTI, DI SALDI DI PEREQUAZIONE GENERALE E DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1361^a riunione dell'11 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025 n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06, recante il Codice di rete tipo del servizio di distribuzione del gas naturale (CRDG) e successive modifiche e integrazioni;
- la parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019 (TUDG 2014 – 2019) recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/gas per il periodo dall'1 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata (RTDG 2014 – 2019);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas e il relativo Allegato A, recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (RTDG 2020 – 2025);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 135/2024/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 307/2025/A, recante rinnovo del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la determinazione 2 agosto 2024, 3/2024 – DSME;
- la segnalazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) ricevuta dagli uffici dell'Autorità in data 19 settembre 2025 (prot. Autorità n. 65129 del 22 settembre 2025; di seguito: segnalazione).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del d.P.R 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la deliberazione 307/2025/A l'Autorità ha rinnovato il Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza, per l'effettuazione di accertamenti (controlli e ispezioni) nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione nei settori di competenza dell'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore del gas naturale;

- gli Uffici dell'Autorità hanno ricevuto dalla CSEA una segnalazione riferita a un'impresa esercente l'attività di distribuzione di gas nella quale si evidenziano inadempienze in merito all'invio delle dichiarazioni e dei versamenti relativi alle componenti tariffarie relative alla copertura degli oneri generali di sistema e alle ulteriori componenti; tali importi sono dovuti alla CSEA ai sensi dell'articolo 69 della RTDG 2014 - 2019 e dell'articolo 73 della RTDG 2020 - 2025 e non risultano versati a partire dal 6° bimestre del 2018;
- tali inadempienze permangono nonostante siano stati inviati dalla CSEA alla citata impresa numerosi solleciti e l'impresa sia stata sottoposta dalla CSEA al blocco contabile previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera a, del proprio regolamento di amministrazione e contabilità;
- ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione 63/2021/R/com l'impresa di distribuzione riconosce tempestivamente ai clienti domestici diretti, per il tramite degli utenti della distribuzione, il bonus sociale gas, mediante l'applicazione di una componente tariffaria di segno negativo valorizzata - per ogni cliente finale avente diritto - secondo quanto disposto dalla medesima deliberazione 63/2021/R/com;
- ai sensi dell'articolo 46 della RTDG 2014 - 2019 e dell'articolo 48 della RTDG 2020 - 2025, la CSEA ha provveduto annualmente alla quantificazione e comunicazione dei saldi di perequazione di cui, rispettivamente, ai commi 43.1 e 44.1 della RTDG 2014 - 2019 e ai commi 45.1 e 46.1 della RTDG 2020 - 2025, sulla base delle informazioni trasmesse entro il 31 luglio di ogni anno dall'impresa con le modalità definite dalla CSEA;
- le informazioni trasmesse dalle imprese distributrici ai fini della quantificazione dei suddetti saldi di perequazione devono essere coerenti con i dati necessari alla quantificazione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti;
- dalla citata segnalazione emerge, altresì, che l'impresa oggetto della segnalazione ha maturato nei confronti della CSEA, e pertanto del sistema gas nel suo complesso, un importo a debito di significativa rilevanza economica;
- la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, alla luce di quanto rappresentato dalla CSEA nella propria segnalazione, ha richiesto alla Direzione *Accountability e Enforcement* l'effettuazione di una verifica ispettiva in materia di versamento degli oneri generali di sistema e ulteriori componenti, di saldi di perequazione generale e di riconoscimento del bonus sociale gas nei confronti della predetta impresa di distribuzione di gas, da svolgere congiuntamente a funzionari della CSEA;
- la verifica ispettiva, richiesta dalla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, è già prevista quale attività ordinaria nell'ambito del programma delle attività di ispezione e controllo in collaborazione tra l'Autorità e il Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2025, oggetto di informativa al Collegio nel corso della 1334ª riunione di Autorità dell'1 aprile 2025 e condiviso con i vertici delle Unità Speciali della Guardia di finanza in data 12 giugno 2025.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere a una verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di distribuzione di gas oggetto della segnalazione ricevuta dagli Uffici al fine di ricostruire gli importi relativi agli oneri generali di sistema e alle ulteriori componenti dovuti e non versati e verificare la conformità dei dati trasmessi ai fini della quantificazione dei saldi di perequazione generale nonché ad appurare la corretta fatturazione e il relativo riconoscimento agli utenti della distribuzione degli ammontari relativi al bonus sociale gas;
- sia opportuno prevedere che le attività di verifica sopra descritte siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza nonché con il supporto di funzionari della CSEA

DELIBERA

1. di approvare una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di distribuzione di gas in merito alla corretta applicazione delle disposizioni regolatorie in materia di dichiarazione e versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti, di perequazione generale e di riconoscimento del bonus sociale gas, da effettuare entro il 31 dicembre 2025, secondo le modalità definite nel documento *“Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di distribuzione di gas in materia di dichiarazione e versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti, di perequazione generale e di riconoscimento del bonus sociale gas: oggetto e modalità di effettuazione”* allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che la verifica ispettiva di cui al precedente punto 1. possa essere effettuata congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, nonché con la collaborazione di funzionari della Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa notifica all'esercente interessato, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento all'esercente interessato mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni

- professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio
1 gennaio - 31 dicembre 2025;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini